Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
R00001470/R03000-01 21/01/19 GR

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

cr 2.18 1/2504/2019/x

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 2504

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: Percorso di autorizzazione e accreditamento circa la figura dello psicologo in organico nelle Strutture Residenziali Psichiatriche

Premesso che

- la Giunta regionale, con la DGR 30-1517 del 2015 e le sue successive integrazioni e modifiche intervenute con le DGR 29-3944 del 2016 e 41-6886 del 2018, ha disposto il riordino della residenzialità psichiatrica piemontese;
- diverse associazioni di categoria, tra cui l'Ordine degli psicologi del Piemonte, hanno manifestato da tempo la preoccupazione che l'attività dello psicologo in organico alle strutture residenziali possa essere esclusa, ridotta o mortificata con il nuovo assetto normativo;

considerato che

- questione centrale è la possibilità che gli psicologi operino ancora nella Residenzialità Psichiatrica come richiamato nella DGR 29-3944, pag. 21, Allegato B, punto 9 e (4° e 5° capoverso). Nella norma si afferma infatti che *"Per consentire lo svolgimento di attività di tipo riabilitativo, quali psicoeducazione, riabilitazione cognitiva, ecc., fino a un massimo del 30% del monte ore previsto per Educatore/Tecnico della riabilitazione potrà essere garantito da personale con titolo di psicologo"*. Nella sella stessa DGR 29-3944, inoltre, si afferma in più paragrafi, relativi ai requisiti per autorizzazione ed accreditamento, anche che *"Per motivate esigenze di assistenza, nell'ambito del monte ore delle seguenti figure professionali: infermieri, educatori/tecnici della riabilitazione, OSS, è possibile ridistribuire fino al 30% delle ore complessive all'interno del monte ore delle stesse categorie"*;
- in questo quadro, si pone il dubbio se le due fattispecie siano "sovrapponibili", ossia se lo psicologo, ammesso a coprire il 30% delle ore previsto per l'educatore/tecnico della riabilitazione, possa concorrere a coprire anche il 30% del monte ore di infermieri e OSS;

considerato inoltre che

- nella DGR 41-6886, Allegato B, con particolare riferimento alle Strutture SRP3, si auspica un *"Rafforzamento della funzione riabilitativa delle SRP 3, prevedendo, anche a titolo sperimentale, che il monte ore attualmente definito per educatori o tecnici della riabilitazione psichiatrica possa essere coperto anche "integralmente" da personale con il titolo di psicologo/psicoterapeuta, oltre il limite ordinario di flessibilità già riconosciuto a regime nella misura del 30%."*;
- ad ampliare e complessificare il campo nell'allegato A, pag. 3, della medesima delibera si afferma che *"Quanto stabilito nella D.G.R. n. 29-3944/2019 e s.m.i., Allegato B, punto 9 "Figure professionali", terzultimo capoverso, è sostituito come segue: 'Inoltre, al fine di valorizzare le esperienze acquisite, in fase di prima applicazione del presente provvedimento gli operatori non in possesso dei titoli sopraelencati ai punti da 1 a 8 e non in possesso di titolo di Operatore socio-sanitario (OSS), possono contribuire al raggiungimento del monte orario previsto nei requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento per le figure professionali OSS, purché alla data del 19.9.2016 abbiano avuto i seguenti requisiti:*
  - *già in servizio presso la struttura residenziale,*
  - *in possesso del titolo professionale regionale di Operatore tecnico di Assistenza (OTA) oppure di quello di Assistente domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) oppure di altri titoli di studio o profili professionali di livello pari o superiore afferenti all'area sanitaria o socio-sanitaria;*
  - *in possesso di una certificazione rilasciata dal datore/i di lavoro che attesti un'esperienza in tali strutture di almeno due anni nel supporto alle funzioni previste dalla normativa vigente per il profilo professionale dell'OSS (rif. Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001). In fase di prima applicazione e limitatamente alla durata della fase transitoria, gli altri operatori possono contribuire al raggiungimento del monte orario previsto nei requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento per le figure professionali OSS, a condizione che alla data del 19.9.2016 abbiano avuto i seguenti requisiti:*
  - *già in servizio presso la struttura residenziale;*
  - *in possesso di una certificazione rilasciata dal datore/i di lavoro che attesti un'esperienza in tali strutture di almeno due anni nel supporto/ausilio alle funzioni previste dalla normativa vigente per il profilo professionale dell'OSS. Rispetto a tali operatori, i soggetti gestori delle relative strutture in cui svolgono la loro attività dichiarano, nell'ambito dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, l'impegno ad garantire, entro il termine della fase transitoria stabilito in data 8.9.2020, la presenza di personale qualificato secondo le modalità che verranno definite a livello regionale, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi'".*

- a conclusione nel succitato Allegato A si fa riferimento anche ai cambiamenti legislativi a livello nazionale: *"Per tutto quanto non citato nel presente provvedimento, si richiama quanto previsto dalla D.G.R. n.29-3944/2016 e s.m.i., Allegato B, riguardo alle figure professionali, nel rispetto delle novità legislative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento alla L. n. 3 dell'11.1.2018, artt. 6 e segg., in materia di riordino delle professioni sanitarie".* Il riferimento è alla normativa che, intervenendo sulla figura degli educatori senza titolo, stabilisce una fase transitoria che delinea la possibilità di acquisire una qualifica se in possesso di determinati requisiti. Si tratta della fattispecie in cui rientrano gli psicologi che ad oggi si trovano a lavorare come educatori;

ritenuto che

- occorra salvaguardare i posti di lavoro degli psicologi attualmente in organico alle Strutture Residenziali Psichiatriche e tutelare la continuità assistenziale a vantaggio dei pazienti;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta ☐
L'Assessore/a ☒

- per sapere se, relativamente alla figura dello psicologo, non intenda estendere quanto disposto dalla DGR 41-6886, Allegato B, a tutte le Strutture Residenziali Psichiatriche, prevedendo cioè, anche a titolo sperimentale, che il monte ore attualmente definito per educatori o tecnici della riabilitazione psichiatrica possa essere coperto anche "integralmente" da personale con il titolo di psicologo/psicoterapeuta oltre il limite ordinario di flessibilità già riconosciuto a regime nella misura del 30%.

Torino, 21 gennaio 2019

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

INTERROGAZIONE:

Percorso di autorizzazione e accreditamento circa la figura dello psicologo in organico nelle Strutture Residenziali Psichiatriche